

### Emendamento del Governo all'art. 3

Ai sensi della presente legge si intendono per armi:

- a) qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione che segue all'art. 4 ;
- b) le bombe di qualunque tipo e qualsiasi congegno contenente sostanze esplodenti, incendiarie, gas asfissianti o sostanze tossiche, siano essi d'impiego militare che di circostanza;
- c) le armi da sparo che utilizzano la forza propulsiva di aria o gas compressi o di altre forme di energia ideate per la propulsione dei proiettili attraverso una canna;
- d) tutte le armi proprie cioè quegli strumenti da punta, da taglio, da botta, contundenti, ivi compresi i dissuasori elettrici, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- e) **tutte le armi improprie cioè quegli strumenti costruiti per altri scopi, quando siano ugualmente idonei ad offendere la persona ed impiegati in tal senso.**

Non rientrano nella definizione di arma, le armi da fuoco disattivate in maniera definitiva e che non possono essere più riattivate.

*presentato il 24/07/2012  
alle ore 10.22*



## Emendamento del Governo all'art. 5

---

h) dei dispositivi progettati e costruiti **per essere applicati sulle armi al fine di** per attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R' followed by a horizontal line.


## Emendamento del Governo all'art. 6

---

### Art. 6

*(Armi da fuoco corte e lunghe)*

Si definisce arma da fuoco corta un'arma da fuoco la cui lunghezza di canna è inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale **complessiva** non superi i 60 cm. Qualsiasi altra arma da fuoco che eccede le precitate dimensioni **complessive** è definita arma da fuoco lunga.



A handwritten signature consisting of a stylized, cursive letter 'S'.

## Emendamento del Governo all'art. 7


---

### Art. 7

*(Parte di arma da fuoco)*

Per "parte di arma" si intende qualsiasi elemento specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento **meccanico e/o da scoppio**. Rientrano nell'ipotesi la canna, l'otturatore o il blocco di culatta meglio denominato "bascula", il fusto meglio denominato "carcassa", la culatta-otturatore, il tamburo.

Sono equiparati alle parti di arma i dispositivi progettati e costruiti per attenuare il rumore prodotto dallo sparo di un'arma da fuoco.




A handwritten signature consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a horizontal line through it.

Emendamento del Governo all'art. 11

---

Art. 11  
(Alterazione di armi)

Chiunque al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma aumentandone la potenzialità offensiva, è punito **ai sensi dell'art. 252 quater del codice penale.**



A handwritten signature consisting of a stylized, abstract scribble.

## Emendamento del Governo all'art. 13

### Art. 13 (Regole generali)

Archi, balestre, armi bianche, armi da sparo di ridotta potenzialità, fucili da pesca subacquea, strumenti da punta e da taglio sono di libera detenzione e possono essere portate fuori dalla propria abitazione solo da soggetti maggiori degli anni 18 e per giustificato motivo ossia per eventi di carattere sportivo o culturale-folkloristico in cui il soggetto portatore dell'arma sia un atleta o un figurante.


L'Ufficio Armi della Gendarmeria con apposita circolare identifica gli strumenti da punta e da taglio destinabili alla vendita.

Stanti le condizioni di cui al precedente **primo** comma, ai minori degli anni 18 è consentito l'uso delle armi e strumenti suddetti solo all'interno di zone attrezzate ed alla presenza di persona responsabile maggiore di anni 18 e **nel rispetto dei regolamenti emanati dalle Federazioni sportive di appartenenza.**

È vietato portare fuori della propria abitazione: noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla di qualsiasi tipo meglio denominati "a scatto", shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici".

Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito **ai sensi dell'art. 252 del codice penale** con ~~la prigione o la multa a giorni di primo grado.~~

Il regime di vendita della armi di cui al precedente comma 1, è disciplinato dagli articoli 38 e 44 della presente legge.



## Emendamento del Governo all'art. 16

### Art. 16

*(Strumenti da gioco, armi a salve, riproduzioni inerti, air soft gun, paintball)*

Sono strumenti da gioco o da attività sportiva quelli destinati all'attività ludica o sportiva aventi forma di arma da fuoco o che ne costituiscono replica. Tutti gli strumenti da gioco o attività sportiva che sviluppano una energia compresa tra 0,50 e 7,5 Joule sono di libera vendita ai maggiori degli anni 18 e valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 13.

I negozi di giocattoli possono vendere solo gli strumenti che sviluppano una energia non superiore a 1 Joule.


Le armi a salve e le riproduzioni inerti di armi da fuoco rientrano in questa categoria.

È consentito l'uso di strumenti da gioco del tipo *paintball*, che sparano proiettili riempiti con liquido inerte colorato, purché la velocità d'uscita del proiettile non sia superiore a 100 m/s. e purché il loro utilizzo avvenga presso strutture autorizzate dotate di apposita licenza.

Tutti gli strumenti indicati nel presente articolo possono essere trasportati fuori dalla propria abitazione solo per giustificato motivo ossia per essere usati nell'ambito di campi di gioco attrezzati, **nell'attività di addestramento cani allo sparo** o manifestazioni di carattere sportivo o culturale-folkloristico, autorizzate.

~~Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, quarto comma.~~

**La violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 2.000 ad € 10.000.**



## Emendamento del Governo all'art. 18

---


### Art. 18

*(Divieto di Porto degli strumenti di autodifesa e di armi di ridotta potenzialità)*

È vietato portare gli strumenti di autodifesa, le armi da sparo di ridotta potenzialità, pistole e strumenti lanciarazzi, strumenti lancia siringhe, in pubbliche riunioni, in manifestazioni sportive e simili, salvo quanto previsto dagli articoli del presente Capitolo II.

Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, quarto comma.

**Chiunque trasgredisce la superiore disposizione è punito ai sensi dell'art 252 del codice penale.**



A handwritten signature consisting of a stylized, cursive script.

Emendamento del Governo all'art. 22


---

**Art. 22**

*(Disciplina sanzionatoria)*

**Fatto salvo il caso delle munizioni ad uso sportivo o venatorio prodotte dagli stessi utilizzatori, è vietato, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, vendere armi e munizioni che siano privi della marcatura prevista dagli articoli 12 e 21 della presente legge.**

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con la **prigione di quarto grado ai sensi dell'art. 252 ter del codice penale.**



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line and several loops.

## Emendamento del Governo all'art. 23

### Art. 23

(Porto d'Armi e il Nulla Osta)

La Gendarmeria rilascia il Porto d'Armi o il Nulla Osta all'acquisto, previo accertamento dei requisiti richiesti in capo al richiedente. Il Porto d'Armi o il Nulla Osta abilitano all'acquisto di armi, munizioni e loro parti e di fuochi d'artificio di Categoria 3.

È vietato vendere o cedere armi a soggetti che non siano muniti di Porto d'Armi o Nulla Osta.

Il Porto d'armi è rilasciato per il solo uso sportivo o venatorio previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 24 e abilita, oltre all'acquisto, anche al trasporto delle armi e **delle munizioni** legalmente detenute e **al porto delle stesse solo durante l'esercizio dell'attività sportiva o venatoria.**



Il Porto d'armi ha validità di 6 anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1 lettere b), c), d), del successivo articolo 24.

Nel caso si richieda il Porto d'Armi o il Nulla Osta escludendo esplicitamente l'utilizzo dello stesso ai fini di esercitare l'attività sportiva o venatoria, quindi **principalmente** lo si richieda solo ai fini di acquisto e detenzione delle armi, il possesso del requisito di cui al punto d) del successivo articolo 24, può essere limitato anche alla sola idoneità psichica.

**Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni sei anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e l'immediato sequestro delle armi.**

La validità del Porto d'Armi ai fini dell'uso dell'arma, è subordinato al pagamento annuale della tassa relativa al tesseramento alle rispettive Federazioni di appartenenza.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito ~~con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado.~~ **ai sensi del terzo comma dell'art. 252 ter del codice penale.**



## Emendamento del Governo all'art. 25

### Art. 25

*(Diniego e revoca del Porto d'Armi)*

La Gendarmeria con provvedimento motivato può negare, sospendere, revocare la concessione delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 23 nei riguardi di soggetti nei quali venissero a mancare in tutto od in parte i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 24 e disporre il sequestro delle armi o munizioni.

L'arma sequestrata, pur rimanendo in custodia presso la gendarmeria, può essere venduta dal soggetto che ha subito il provvedimento di sequestro, ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'acquisto. Trascorsi 30 giorni dall'avvenuto sequestro senza che il titolare dell'arma sequestrata abbia proceduto alla vendita della medesima **ovvero che abbia chiesto una proroga motivata**, si procede alla confisca dell'arma, ~~eventualmente effettuando gli interventi per disattivarla o depotenziarla, e alla distruzione della stessa. I costi sostenuti per la disattivazione, il depotenziamento e la distruzione sono a carico di colui che ha subito la confisca dell'arma~~ **Qualora venga confiscata un'arma manomessa questa, potrà essere disattivata e depotenziata o distrutta, le altre armi confiscate e quelle ripristinate nelle loro caratteristiche originarie verranno vendute incamerando l'Ecc.ma Camera il ricavato.**



Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercuri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino


Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail [info.industria@gov.sm](mailto:info.industria@gov.sm)

## Emendamento del Governo all'art. 26

---

### Art. 26 (*Residenti*)

Il residente nella Repubblica di San Marino che a qualsiasi titolo intenda acquistare, detenere, cedere, portare, trasportare armi, munizioni, polveri per il caricamento di cartucce deve munirsi di apposito Nulla Osta o di ~~di~~ del Porto d'Armi rilasciato dalla Gendarmeria.



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

## Emendamento del Governo all'art. 28


---

### Art. 28

*(Limiti quantitativi armi)*

Ogni soggetto maggiore degli anni 18 residente nel territorio della Repubblica di San Marino, in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere il numero massimo di venti armi da fuoco. Oltre tale limite deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria che, previa verifica dei luoghi di custodia e dei sistemi di sicurezza e di antintrusione, può concederla. Le armi detenute dovranno essere custodite con la massima diligenza nel luogo indicato in denuncia, che offra adeguate garanzie di sicurezza e non accessibili a minori degli anni 18, estranei, persone incapaci o inesperte nel maneggio delle stesse armi.

~~Non è imposto alcun limite alla detenzione delle cartucce caricate a pallini.~~



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Emendamento del Governo all'art. 29

---

### Art. 29

*(Limiti quantitativi munizioni)*


Il residente nella Repubblica di San Marino in possesso di Porto d'Armi o Nulla Osta, rilasciato dalla Gendarmeria, può detenere fino ad un massimo di 1.500 cartucce e 5 Kg di polvere da sparo.

Per i titolari di Porto d'Armi ad uso venatorio, il numero massimo di cartucce detenibile è esteso a 3.000.

**e Tiro a Volo**

**Gli appartenenti alla Federazione Sammarinese Tiro a Segno**, ~~I tiratori sportivi~~, che svolgono attività agonistica, possono chiedere l'estensione del numero di cartucce da 1.500 a 3.000 producendo relativa istanza, vistata dalla federazione sportiva d'appartenenza, al Comando Gendarmeria Ufficio Armi. La durata dell'autorizzazione è annuale.

Non è imposto alcun limite alla detenzione di cartucce caricate a pallini.



## Emendamento del Governo all'art. 30

---

### Art. 30

*(Società di tiro sportivo)*

Le società, le federazioni e le associazioni di tiro sportivo, legalmente riconosciute, possono detenere armi e munizioni eccedenti i limiti indicati dai precedenti articoli 28 e 29. Le armi e le munizioni devono essere registrate su appositi registri conformi alle disposizioni di cui ai successivi articoli 41 e 42.

Le munizioni, **se acquistate presso rivenditori autorizzati sammarinesi e dopo che è stata assolta l'imposta di monofase, possono essere vendute dagli enti di cui al primo comma ai tiratori associati, previa registrazione,** ~~possono essere vendute ai tiratori associati, previa registrazione,~~ per l'impiego nelle attività sportive proprie della società e non possono essere portate fuori dall'impianto di tiro. È concesso portare fuori dall'impianto di tiro le munizioni solo nel caso di manifestazioni sportive, programmate, che si svolgono presso altra sede avendo previamente effettuato apposita comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria.



A large, stylized handwritten signature, possibly of the author or a representative official.

## Emendamento del Governo all'art. 31

---

Da abrogarsi

### **Art. 31** Regime sanzionatorio

~~La detenzione di armi e munizioni oltre i limiti di cui agli articoli 28 e 29 in difetto delle prescritte autorizzazioni è punita con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado.~~

~~Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi di cui all'articolo 28, le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo articolo giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto di terzo grado o la multa da euro 500,00 a euro 1000,00.~~

~~La mancata tenuta dei registri di cui al comma 1 del precedente articolo 30 è punita con le sanzioni previste dall'articolo 40.~~

~~Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 in caso di violazione del divieto previsto al comma 2 del precedente articolo 30.~~



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Emendamento del Governo all'art. 34

### Art. 34

*(Acquisto, cessione, introduzione di arma da fuoco)*

Chiunque, a qualsiasi titolo, acquista, riceve, cede o introduce nel territorio della Repubblica di San Marino un'arma da fuoco, deve denunciarla presso il Comando Gendarmeria entro 3 giorni dall'acquisto, ricezione, cessione o introduzione dell'arma.

Nel caso di cessione per causa di morte il limite temporale stabilito è di giorni 30. Lo stesso obbligo è esteso alle munizioni ed alle polveri per il caricamento di cartucce, con esclusione delle cartucce da caccia o tiro sportivo caricate a pallini.

Nel caso di acquisto presso armerie ubicate nel territorio della Repubblica le formalità, relative alla denuncia presso l'autorità sono svolte dall'armaiolo.

Nella denuncia devono essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma, i dati identificativi del precedente proprietario, il luogo ove l'arma sarà detenuta e custodita. L'obbligo della denuncia è esteso anche alle parti di arma da fuoco su cui sono presenti i contrassegni di marcatura, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce.

Il residente nella Repubblica di San Marino può cedere armi solo a persona legittimata all'acquisto e detenzione, pertanto munita di Nulla Osta o Porto d'Armi in corso di validità. Il cedente deve compilare una "Dichiarazione di cessione armi", da allegare alla denuncia, nella quale dovranno essere indicati il modello, marca, calibro, numero di matricola dell'arma e i dati del Porto d'Armi o Nulla Osta del ricevente.

La denuncia di detenzione di cui al comma 1, deve essere ripresentata nel caso di trasferimento di armi dal luogo di detenzione ad altro luogo.

Previa espressa autorizzazione dell'Ufficio armi della Gendarmeria, le armi legalmente acquistate, ricevute o detenute possono essere affidate per la custodia ad agenzie, istituti od enti di sicurezza aventi idonee strutture di accantonamento, i cui requisiti oggettivi siano almeno corrispondenti a quanto stabilito dall'articolo 46 della presente legge.

**Oltre le disposizioni di cui sopra, chi non è residente o titolare di permesso di soggiorno nella Repubblica di San Marino, non può introdurre in essa un'arma da fuoco salvo nei seguenti casi: esercizio dell'attività sportiva o venatoria preventivamente autorizzata dalle rispettive Federazioni Sammarinesi del settore di riferimento o regolarmente ad esse iscritti. Altresì è consentito il trasporto al solo fine di consegna dell'arma da fuoco, a qualsiasi titolo, ad un'armeria, con il preventivo obbligo di comunicazione all'Ufficio Armi della Gendarmeria da parte dell'Armeria destinataria della consegna.**

~~Chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei limiti di cui al comma 1, è punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da euro 250,00 a euro 1.000,00.~~

~~Si applica la stessa sanzione a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità e a chiunque omette la dichiarazione di cessione armi di cui al comma 5.~~



## Emendamento del Governo all'art. 35


---

### Art. 35 (Furto e smarrimento)

Chiunque detiene armi, munizioni, polveri o esplosivi ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Gendarmeria lo smarrimento, il furto, la sottrazione di esse o di parti delle stesse.

Nell'impossibilità di presentare denuncia deve immediatamente, a mezzo telefono o fax, darne avviso alla Gendarmeria e presentarsi per la relativa verbalizzazione entro i tre giorni successivi.

La mancata denuncia o il mancato avviso sono puniti con la multa a giorni di terzo grado, ai sensi dell'art 252 bis del codice penale.



Emendamento del Governo all'art. 36

---

Da abrogarsi

**Art. 36**  
Rinvenimento

~~Chiunque rinviene un'arma o parti di essa, munizioni, polveri, esplosivi deve darne immediata comunicazione alla Gendarmeria e se ne è venuto in possesso consegnarla nella circosanza, pena l'arresto o la multa a giorni di terzo grado.~~

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A handwritten signature featuring a large, stylized loop at the top, followed by a vertical line that ends in a small hook.

## Emendamento del Governo all'art. 37

---

### Art. 37 (Comodato di armi)

È ammesso il comodato di armi da fuoco, legalmente detenute, per uso caccia o sportivo purché il ricevente sia soggetto legittimato a norma dell'articolo 23 della presente legge fatto salvo l'obbligo di denuncia alla Gendarmeria entro due giorni dell'avvenuta ricezione dell'arma in comodato.

**Non si è tenuti alla denuncia di cui al comma precedente nel caso la concessione in uso temporaneo dell'arma, per fini di esercizio sportivo o venatorio, viene posta in essere alla presenza del proprietario dell'arma ed in favore di persona munita delle autorizzazioni di Polizia alla detenzione ed all'uso della stessa.**

Se il comodato di armi avviene nell'ambito di impianti di tiro sportivo, di federazioni ed associazioni legalmente riconosciute, a favore di loro iscritti, è ritenuta sufficiente l'annotazione nell'apposito registro.



## Emendamento del Governo all'art. 40

---

### Art. 40 (Formalità di vendita)

Tutte le armi da fuoco, le armi da sparo di limitata potenza, le munizioni, le polveri per il caricamento delle cartucce, i fuochi d'artificio delle categorie 3, T1, P1 devono essere venduti con identificazione del compratore e registrazione dell'operazione in appositi registri.



Per i fuochi di artificio di categoria 2 è richiesto il solo obbligo di identificazione del compratore.

Prima di effettuare la vendita di armi corte, l'armaiolo deve chiedere il nulla osta all'Ufficio Armi della Gendarmeria.

I registri devono essere conformi a quanto disposto dai successivi articoli 41 e 42.

L'obbligatorietà della identificazione è estesa a tutti quegli articoli in cui ricorre l'obbligo della "vendita riservata a maggiori degli anni 18", di cui agli articoli 13 e 15 e che non presentano segni distintivi di marcatura.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non osserva le disposizioni di legge relative all'obbligo di identificazione e registrazione, è punito con la prigionia o la multa a giorni di secondo grado ai sensi dell'art. 252 *ter* del codice penale.



Art. 42  
(Registro munizioni)

Ritirato

I titolari di licenze di cui al precedente articolo 38 sono tenuti ad istituire e conservare per tutto il periodo della loro attività un apposito registro, nel quale devono essere annotate tutte le munizioni e le polveri per il caricamento di cartucce, in entrata ed in uscita, in particolare:

- a) tipo della munizione;
- b) marca e modello;
- c) calibro;
- d) quantità;
- e) nomi ed indirizzi del fornitore e dell'acquirente;
- f) estremi del titolo d'acquisto;
- g. data ed ora delle operazioni.

**In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le cartucce a pallini devono essere registrate solo per acquisti uguali o superiori alle 1000 unità.**

Il registro deve avere le pagine numerate progressivamente e deve essere vidimato dall'Ufficio Armi della Gendarmeria. Deve essere esibito ad ogni richiesta della Gendarmeria e conservato per un periodo di 50 anni. Al momento della cessazione dell'attività il registro deve essere consegnato alla Gendarmeria che lo conserva per 50 anni.

Oltre alla registrazione cartacea sul predetto registro, l'armaiolo deve comunicare, in via telematica, all'Archivio Computerizzato Centrale, il movimento munizioni e polveri in entrata ed in uscita.

Le cartucce caricate a pallini, destinate all'uso sportivo e venatorio, sono escluse dall'obbligo della registrazione.




## Emendamento del Governo all'art. 44

---

### Art. 44 (Armerie leggere)

Chiunque, persona fisica o giuridica, intende esercitare l'attività professionale del commercio di armi da sparo e strumenti da gioco che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, bombolette OC spray antiaggressione, ~~archi e balestre~~, armi a salve e il relativo munizionamento, riproduzioni inerti di armi da fuoco, strumenti da punta e da taglio, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre possedere i requisiti di cui al precedente articolo 38.




## Emendamento del Governo all'art. 49

---

### Art. 49

*(Commercio all'ingrosso e importazione ed esportazione)*

Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l'attività professionale del commercio all'ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata "apertura a *scatto*", degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati "dissuasori elettronici", delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule, tipo *paintball* che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, ~~di archi e delle balestre~~, delle armi a salve, delle riproduzioni inerti di armi da fuoco, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.



## Emendamento del Governo all'art. 51

### Art. 51

(Composizione)

È istituita la commissione tecnica armi ed esplosivi composta dal Comandante del Corpo della Gendarmeria o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, da un rappresentante nominato dalle associazioni di categoria, dal Dirigente del Servizio Protezione Civile o suo delegato, dal Direttore del Dipartimento di ~~prevenzione e~~ sicurezza sul lavoro o suo delegato. Presiede ~~il comitato~~ <sup>la Commissione</sup> il Comandante della Gendarmeria. Se le circostanze lo richiedono, ~~il comitato~~ <sup>la Commissione</sup> può di volta in volta nominare membri aggiunti, quali esperti di specifica competenza.



## Emendamento del Governo all'art. 58

Gli importatori ed i distributori vendono o mettono a disposizione i seguenti articoli pirotecnici esclusivamente a persone con conoscenze specialistiche:

- a) ~~ufochi~~ fuochi d'artificio di categoria 4;
- b) altri articoli pirotecnici di categoria P2 e articoli pirotecnici teatrali di categoria T2.


~~Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigione o la multa a giorni di quarto grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella categoria 1 si applica la prigione o la multa a giorni di primo grado.~~

~~Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque vende o cede fuochi artificiali della categoria 2 ai minori di anni 18 in violazione dell'obbligo di identificazione oppure della categoria 3 ed articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 ai minori di anni 18 in violazione dell'obbligo di identificazione e registrazione di cui all'articolo 40 della presente legge, è punito con le sanzioni di cui al medesimo articolo 40 aumentate di un grado.~~

~~Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque vende o cede fuochi d'artificio della categoria 4 ed articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persona priva dell'abilitazione di cui all'articolo 57 della presente legge, è punito con la prigione o la multa a giorni di quarto grado.~~

La vendita al dettaglio di articoli pirotecnici ~~nelle zone L1 e L2 del Piano Regolatore~~ <sup>del centro storico della Capitale</sup> \* deve essere limitata al periodo dell'anno che va dal 1° dicembre al 6 gennaio e dal 1° agosto al 31 agosto. La violazione di tale prescrizione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa dai 100 € ai 5.000 €.

\* così come definita dalla legge di settore,




## Emendamento del Governo all'art. 60

---

### Art. 60 (Conformità CE del tipo)

Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici privi della marcatura CE del tipo.

Le violazioni di cui al comma precedente, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono punite con ~~la prigione o la multa di secondo grado~~ **la sanzione amministrativa da € 1000,00 ad € 5.000,00.**



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Emendamento del Governo INTEGRAZIONE

Art.65

(Modifica dell'art. 251 del codice penale)

L'articolo 251 del codice penale è così modificato:

“Art. 251

(Fabbricazione, messa in circolazione, sparo, porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili od esplosivi)

È punito con la prigionia di secondo grado o con l'arresto di secondo grado, chiunque senza le prescritte autorizzazioni:

- a) fabbrica, introduce nel territorio della Repubblica, mette in circolazione, detiene allo scopo di mettere in circolazione armi proprie, bombe, gas ovvero ordigni o materie infiammabili od esplosivi, munizioni auto propellenti, a pallottola perforante, incendiaria, tracciante, esplosive, a caricamento speciale con sostanze nocive, irritanti o tossiche.
- b) fa brillare mine;
- c) spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, lancia razzi o fa accensioni od esplosioni pericolose in luogo abitato ovvero in direzione di esso;
- d) porta fuori dalla propria abitazione un'arma propria. ↗

Chiunque vende o cede fuochi artificiali o altri articoli pirotecnici ai minori degli anni 14, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado; se i fuochi d'artificio rientrano nella categoria 1 di cui al precedente art. 54, si applica la multa a giorni di primo grado.

all' art. 54 del Testo Unico in materia di armi ed esplosivi,

Salvo che non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia fino al terzo grado o con la multa da Euro 5.000,00 ad € 12.000, per ciascuna violazione, ~~però~~ chiunque cede anche a maggiori di anni 18 fuochi d'artificio ed articoli pirotecnici in violazione delle prescrizioni vigenti in materia.”.

Art. 66

(Modifica dell'art. 252 del codice penale)

L'art. 252 del codice penale è così modificato:

“Art.252

Omissione di cautele nella custodia di armi, esplosivi, bombe, gas, ordigni

È punito con la prigionia di secondo grado chiunque omette di denunciare alla competente autorità l'acquisto, la detenzione od il rinvenimento di armi, munizioni, bombe, altri ordigni esplosivi od infiammabili, nonché il trasporto di esplosivi civili secondo quanto prescritto dalle leggi vigenti in materia.

È punito con la prigionia di primo grado, chiunque:

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio

Contrada del Collegio 38 – Palazzo Mercuri - Città di San Marino 47890 – Repubblica di San Marino

Tel. 0549.882924; 0549.882576 Fax 0549.882529 e-mail [info.industria@gov.sm](mailto:info.industria@gov.sm)



- a) consegna a persona minore degli anni diciotto, che non faccia parte di una federazione sportiva, od a persona che non sia in possesso di porto d'armi od a persona anche parzialmente incapace d'intendere o di volere o imperita nel maneggio, armi proprie, bombe, ordigni o materiali esplosivi od infiammabili, glieli lascia portare oppure trascura le cautele necessarie ad impedire che se ne impossessi;
- b) benché munito del porto d'armi, senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle adiacenze di essa un'arma propria;
- c) detiene armi e munizioni oltre i quantitativi consentiti sulla base delle vigenti leggi in materia.

Si applica la multa a giorni di terzo grado quando il fatto di cui al punto <sup>a)</sup> del comma che precede è commesso:

- a) nei luoghi predisposti per il tiro;
- b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.

Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano armi alterate o prive di matricola, munizioni o esplosivi clandestini, si applica la prigionia di terzo grado [da sei mesi a tre anni].

Chiunque esercita professionalmente attività che coinvolgono armi o esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi è punito con l'arresto o con la multa a giorni di terzo grado se non adotta o non mantiene efficienti le difese antifurto prescritte dalle leggi vigenti in materia.”.

**Art. 67**  
*(Modifica dell'art. 252 bis del codice penale)*

L'articolo 252 bis del codice penale è così modificato:

**“Art.252 bis**  
*Omessa denuncia di smarrimento e furto di un'arma*

Chiunque ometta di denunciare al Comando della Gendarmeria lo smarrimento o il furto di un'arma o parte di essa o di esplosivi di qualunque natura è punito con la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].

Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa o esplosivi di qualunque natura, o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia al Comando della Gendarmeria, pena l'arresto di terzo grado [da uno a tre mesi] o la multa a giorni di terzo grado [da venti a sessanta giorni].”.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a stylized, cursive mark. The signature on the right is more legible, appearing to be 'P. ...'. To the right of the second signature is a circular official stamp, partially obscured by the signature, which likely contains the name of the official and the date.

Art. 68  
(Modifica dell'art. 252 ter del codice penale)

L'articolo 252 ter del codice penale è così modificato:

*“Art.252 ter  
Detenzione, traffico o vendita illecita di armi*

Chiunque acquisisce, vende, consegna, detiene, trasporta o trasferisce armi da fuoco, loro parti o munizioni prive dei numeri di matricola o altro segno di identificazione prescritto dalle vigenti leggi in materia di armi è punito con la prigionia di terzo grado [da quattro a dieci anni].

Si applica la prigionia di quarto grado se i numeri di matricola delle armi risultano abراسi alterati o contraffatti, oppure se si tratta di armi da guerra.

E' punito con la prigionia di primo grado chiunque, privo delle prescritte autorizzazioni di legge, detiene armi proprie. Soggiace alla stessa pena chiunque, benchè munito delle autorizzazioni di legge le porta in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.

È punito con la prigionia di secondo grado chi vende o cede armi a soggetti privi delle prescritte autorizzazioni alla detenzione od all'acquisto. Alla stessa pena soggiace colui che cede armi senza aver seguito le prescritte procedure di identificazione e di registrazione della cessione.

È punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da € 250 ad €1.000,00 chiunque introduce, riceve o acquista armi, munizioni o polveri senza denunciarle all'autorità nei termini di legge. La stessa pena si applica a chiunque detiene, a qualsiasi titolo, armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità ed a chiunque omette la dichiarazione di cessione di armi ai sensi delle vigenti normative.

È facoltà del Giudice, nei casi di reiterazione delle violazioni previste e punite ai sensi del presente articolo, applicare l'interdizione dal commercio di quarto grado.”

Art. 69  
(Integrazione del codice penale)

Dopo l'articolo 252 Bis del codice penale vengono introdotti i seguenti articoli:

*“ Art. 252 quater  
Alterazione di armi*

Chiunque altera le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma al fine di renderne più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, oppure per aumentarne la potenzialità offensiva, è punito con la prigionia di secondo grado e la multa a giorni di terzo grado.


*Art. 252 quinquies  
Regime sanzionatorio illecita detenzione, acquisto o vendita di armi*

Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi le cautele di legge è punito con l'arresto di terzo grado o la multa da euro 500,00 a euro 1000,00.

La mancata tenuta e conservazione dei prescritti registri di identificazione dei cessionari di armi, munizioni e polveri da sparo è punita con la prigionia entro il massimo del secondo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 252 *sexies*

Chiunque detiene armi da guerra o loro munizioni, bombe, mine ,proiettili di artiglieria o qualsiasi altro congegno esplodente o artificio che contenga parti esplosive attive di particolare pericolosità, o comunque armi di cui è vietata la detenzione è punito con la pena della prigionia fino al quarto grado.” •

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.A handwritten signature with a circular stamp or seal behind it. The signature is a large, stylized letter 'B' with a long vertical line extending downwards.

Emendamento del Governo all'art. 70

**Art. 67 70**  
Norme transitorie

Coloro che al momento di entrata in vigore della presente legge siano titolari di licenza avente ad oggetto l'attività di cui agli articoli 38, 45 e 50 da più di 10 anni sono esentati dall'effettuare il corso di armaiolo.

Possono effettuare intermediazione commerciale nel settore delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli articoli pirici esclusivamente gli operatori economici che nel proprio oggetto di licenza e/o oggetto sociale abbiano esplicitato tale settore.

Il rilascio di licenze nel settore disciplinato dalla presente legge, è oggetto di nulla osta preventivo da parte del Congresso di Stato.

**I privati, possessori di armi, munizioni od altri strumenti la cui detenzione è limitata ai sensi della presente legge hanno termine sino al 31 dicembre 2012 per denunciare il possesso delle stesse al fine di regolarizzare la loro detenzione, senza incorrere nelle sanzioni per chi detiene armi senza Nulla Osta o Porto d'armi.**

**Con decreto delegato verrà istituito il passaporto delle armi ad uso sportivo e/o venatorio, che potrà essere rilasciato ai titolari di porto d'armi o dagli interessati all'utilizzo di armi fuori territorio.**



Emendamento del Governo all'art. 71

---

Art. ~~69~~ 72  
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 30<sup>o</sup> 120° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.



ALLEGATO A

Art. 1

I requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto D'ARMI AD USO SPORTIVO O ad uso venatorio sono i seguenti:

- 1) Requisiti visivi: acutezza visiva non inferiore a 8/10 per l'occhio che vede meglio, raggiungibile con lenti sferiche o cilindriche positive o negative di qualsiasi valore diottrico; l'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, anche associate ad occhiali. Per i monocoli (organici e funzionali) l'acutezza visiva deve essere di almeno 8/10, raggiungibile anche con correzione di lenti normali o corneali, o con l'uso di entrambe. Senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate.
- 2) Requisiti uditivi: soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente. Tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate. In caso di valori di soglia superiori a quelli sopra indicati, l'idoneità è limitata all'esercizio della caccia in appostamento.
- 3) Adeguata capacità funzionale degli arti superiori e della colonna vertebrale, raggiungibile, in caso di minorazioni, anche con l'adozione di idonei mezzi protesici od ortesici che consentano potenzialmente il maneggio sicuro dell'arma.
- 4) Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico.
- 5) Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali **documentati**. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.

Art. 2

L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato ~~dalla Direzione del Servizio Medicina Legale~~ ~~dall'UOC, Cure Primarie e Salute Territoriale~~ **in base alle notizie che emergono dalla documentazione sanitaria.**

Il Personale Medico dell' ISS, Territoriale od Ospedaliero o Specialistico, che nel corso di visite o accertamenti ritenga che lo stato di salute del Soggetto non sia compatibile con il mantenimento dell'idoneità al porto di armi, dovrà darne tempestiva segnalazione alla Direzione U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale che dovrà provvedere ad una immediata verifica convocando l'interessato a visita di revisione della idoneità precedentemente rilasciata.

